



Prefettura di Cagliari
Ufficio territoriale del Governo

Prot. M_ITPR_CAUTG00232562006-03-23-AREA I bis

23 marzo 2006

AI SIGG. SINDACI DELLE PROVINCE DI

CAGLIARI

CARBONIA-IGLESIAS

MEDIO CAMPIDANO

e, p.c. AL SIG. QUESTORE

CAGLIARI

AL SIG. COMANDANTE PROV.LE CARABINIERI

CAGLIARI

AL SIG. COMANDANTE PROV.LE GUARDIA DI FINANZA

CAGLIARI

OGGETTO: Abusivismo nel settore degli esercizi pubblici. **Azione di prevenzione e contrasto.**

Sono sempre più frequenti i casi di titolari di esercizi pubblici autorizzati per attività di bar, pub, ristoranti , alberghi, stabilimenti balneari **che trasformano o ampliano** le attività autorizzate, spesso assumendo le più svariate denominazioni (disco-bar, disco-pub ecc.).

In sostanza, vengono organizzati trattenimenti musicali e/o danzanti, non in regola con le normative per esercitare tali attività.

Si tratta di forme di abusivismo che sono state oggetto di approfondimenti da parte della giurisprudenza amministrativa e penale.



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del Governo

PROFILI AUTORIZZATORI

Per ottenere la licenza è necessaria l'autorizzazione alla realizzazione di un locale di pubblico spettacolo e trattenimenti vari è necessaria l'approvazione del relativo progetto ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. che è di competenza della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui all'art. 141 del Regio Decreto n. 635 del 06/05/1940, modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001, n. 311, i cui pareri sono finalizzati a tutti gli aspetti della sicurezza.

La competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è limitata invece all'aspetto della sicurezza antincendi.

La "licenza di esercizio" per l'attività da esercitare nei locali di cui trattasi, come si deduce dall'art. 12 lett. "e" della legge 13/5/1961, n. 469, richiede il preventivo *nulla osta* del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e, pertanto, a lavori ultimati il soggetto interessato dovrà richiedere il sopralluogo di verifica per il rilascio del "Certificato di Prevenzione Incendi" (art. 4 della legge 26/07/1965, n. 966; D.P.R. 12/01/1998 n. 37; D.I. n. 1793 27/09/1965 e D.M. 16/02/1982) la richiesta dovrà essere corredata della documentazione tecnica e delle certificazioni indicate nell'unito prospetto.

Si rammenta che il C.P.I. , prescritto dal D.M. 16/02/1982, non potrà essere rilasciato prima che sia stata verificata dalla Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza (art. 6 D.M. 6/7/1983); infatti il C.P.I. costituisce un ulteriore requisito distinto dal parere di agibilità espresso dalla Commissione di Vigilanza, a questo conseguente e riferito unicamente alla prevenzione incendi.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Innanzitutto è stato precisato che i locali ove si svolgono trattenimenti musicali e/o danzanti, **anche occasionali**, sono soggetti alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del Governo

La Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito “**la obbligatorietà del parere vincolante**” della Commissione di Vigilanza (Provinciale o comunale) sui locali di pubblico spettacolo nei confronti di chi, **occasionalmente e sia pure per una sola volta**, abbia aperto un locale di pubblico spettacolo o trattenimento (Cass.Pen., Sez. 1-12-1995, in Cass. Pen 1997, n. 1331; Cass. Pen. Se. 1, 19-11/1999, n.383, in Cass. Pen., 200 n. 3127).

La giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che “l’avvenuta installazione di una consolle da Dj, l’elevato volume con cui la musica viene diffusa, l’ambiente con luci soffuse, la contemporanea presenza di un numero elevato di avventori, sono caratteristiche tali da far ritenere che l’attività di trattenimento musicale posta in essere sia prevalente sulle altre attività di bar e ristorante svolte in un locale. In detta situazione, il gestore deve munirsi dell’autorizzazione prevista dall’art. 68 del T.U.L.P.S. ed il locale deve essere dichiarato agibile ai sensi dell’art. 80 T.U.L.P.S per evitare rischi per l’incolumità fisica dei frequentatori” (TAR Valle d’Aosta, 12/4/2001 n.35; TAR Piemonte, Sez. 1 9/4/2003).

“Anche se ai fini dell’esercizio di un’attività di intrattenimento in un locale con capienza **inferiore ai cento posti** non è necessario munirsi dell’autorizzazione per la prevenzione incendi di cui al D.M. 16/2/1982, una volta accertato che per le caratteristiche del locale l’attività in esso svolta possa essere pericolosa dal punto di vista degli incendi, l’Amministrazione comunale **deve vietare** la prosecuzione di tale attività (Cons. di Stato, Sez. 5 18/10/1996 n. 1247, in Riv. Giur.Pol, 1997, n. 654).

PROFILI SANZIONATORI

L’abusiva organizzazione di attività di intrattenimento musicale e/o danzante viola norme penali ed amministrative.

L’organizzazione di spettacoli ed intrattenimenti in assenza del parere obbligatorio favorevole di agibilità previsto dall’art. 80 del T.U.L.P.S. di competenza della Commissione Provinciale o Comunale di –Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e/o in assenza del certificato di prevenzione incendi, comporta la violazione da parte dei titolari dei locali dell’art. 681 c.p. (apertura abusiva di luoghi di pubblico



Prefettura di Cagliari
Ufficio territoriale del Governo

spettacolo o trattenimento): “*chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela dell’incolumità pubblica, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore a lire duecentomila*”.

In considerazione del **grave pericolo per la sicurezza degli avventori**, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria possono procedere al sequestro dei locali ex art. 321, comma 3 bis c.p.p., anche per evitare la reiterazione dell’illecito, trasmettendo il verbale al Pubblico Ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito, nelle 48 ore successive.

L’organizzazione di spettacoli e trattenimenti **senza licenza** prevista dall’art. 68 del T.U.L.P.S. comporta la violazione dell’art. 666 del c.p., così come modificato dall’art. Dlgo 30/12/1999. n.507, che punisce i responsabili con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 500.000 lire a 3.000.000 di lire.

La medesima norma dispone altresì che è sempre disposta **la cessazione dell’attività** svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività (per esempio bar, pub, o ristorante ecc.) nel caso di **reiterazione delle violazioni** di cui al primo commaè disposta altresì la **chiusura** del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’art. 16 della legge 224/11/1981, n. 689 (art. 666c.p., 4 comma).

Lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente alla prevalente attività di spettacolo, in assenza della specifica licenza di cui all’art. 5, comma 1 lett. c della legge n. 287/1911, costituisce violazione sanzionata amministrativamente dall’art. 10, da lire 1.000.000 a lire 6.000.000, da irrogarsi con la procedura di cui alla legge 24/11/1981, n. 689.

Ai sensi dell’art. 17 ter del T.U.L.P.S., l’accertamento delle violazioni di cui all’art. 5, comma 1 lett. c della legge n. 287/1991 impone al pubblico ufficiale accertatore di riferire per iscritto al comune dove ha sede il locale. **L’Autorità Comunale, entro cinque giorni ha l’obbligo di ordinare la cessazione dell’attività**



Prefettura di Cagliari
Ufficio territoriale del Governo

condotta in difetto di autorizzazione. Nel caso di reiterazione della violazione il locale può essere chiuso, come previsto dall'art. 49 del Dlgo n. 507/ del 30/12/1999, sopra richiamato.

L'accertamento della violazione dell'obbligo di chiusura ad un determinato orario stabilito da ordinanza sindacale (art. 8, 2 comma della legge 287/1991) comporta la violazione delle disposizioni dell'art. 17 ter e 17 quater del T.U.L.P.S e, quindi, l'invio a cura del pubblico ufficiale accertatore della comunicazione di cui sopra all'Autorità comunale per le determinazioni di competenza di cui al punto precedente.

Ai sensi dell'art. 10 T.U.L.P.S. nei confronti del titolare di un pubblico esercizio (bar, ristorante, pub ecc..) che ne faccia abuso, esercitando nel locale ulteriori attività non autorizzate, (trattenimenti musicali e/o danzanti) può essere adottata la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

I Signori Sindaci, nel portare la presente a conoscenza dei Corpi e dei Comandi di Polizia Municipale, nonché dei Dirigenti degli uffici che trattano gli affari di Polizia Amministrativa, sono pregati di impartire direttive per una puntuale applicazione delle normative sopra richiamate, anche alla luce dei riferiti orientamenti giurisprudenziali

IL PREFETTO
(Orrù)